

## **NOTA INFORMATIVA PER IL CONTRAENTE**

**Ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 209 del 07.09.05 e dell'art. 30 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26.05.10**

### **ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.**

provvede a comunicare al Contraente quanto segue:

#### **INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA**

ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., CF/P.IVA 05850710962, R.E.A. 1878095, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008, iscrizione Albo delle Imprese n. 1.00167.

Il contratto è concluso con la Sede legale della Società sita in: ITALIA - Via Mecenate n. 90, 20138 Milano.

#### **INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO**

Legislazione Applicabile al Contratto.

Il Contraente è informato che ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs n. 209 del 07.09.05 la legge applicabile ai contratti è quella italiana.

È altresì informato che le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali.

L'Impresa ha proposto l'applicazione della legge italiana al contratto in corso di stipulazione.

#### **INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

Escludendo le Assicurazioni del Ramo Cauzione, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono per prescrizione se non vengono fatti valere entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione di responsabilità civile detto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (art. 2952 Cod. Civ.).

#### **INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROCEDURA RECLAMI DI CUI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 24 DEL 19 MAGGIO 2008**

Il soggetto che si reputi insoddisfatto con riferimento ad un contratto o un servizio assicurativo della Compagnia può presentare reclamo, utilizzando l'apposito modulo presente nella sezione Reclami del sito della Compagnia.

Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Il reclamante deve essere titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte della Compagnia, quale ad esempio il contraente, l'assicurato, il beneficiario e il danneggiato.

Il reclamo deve essere inviato alla Segreteria Generale – Funzione Reclami, con le seguenti modalità alternative:

- per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Mecenate, 90 - 20138 Milano
- per posta elettronica al seguente indirizzo: [reclami@elbassicurazioni.it](mailto:reclami@elbassicurazioni.it)
- per fax al numero: 02.92885749

E' importante compilare il modulo in tutte le sue parti o, comunque, indicare nel reclamo i seguenti contenuti:

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio);
- numero polizza;
- recapito telefonico al quale il cliente desidera essere eventualmente contattato;
- una descrizione chiara del prodotto fornito dalla Compagnia e dei motivi per i quali si presenta il reclamo;
- eventuale documentazione a supporto dei fatti oggetto di contestazione.

La Compagnia risponderà al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Qualora il reclamante non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).

Il reclamante potrà inviare il reclamo all'IVASS utilizzando l'apposito modulo per il quale si rinvia alla sezione Reclami del sito della Compagnia o direttamente al sito dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)). L'invio potrà avvenire con le seguenti modalità alternative:

- per posta al Servizio Tutela degli Utenti - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma,
- via fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353,
- via PEC all'indirizzo [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it)

Il reclamante dovrà inviare anche copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro. In caso di utilizzo della PEC è opportuno che gli eventuali allegati siano in formato PDF. In questi casi nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

L'IVASS comunica al reclamante l'esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 giorni dall'acquisizione degli elementi di valutazione necessari,

Qualora il reclamante non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 90 giorni, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai sistemi regolamentati di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

**PRIMA DI STIPULARE IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE E' NECESSARIO LEGGERE ATTENTAMENTE IL SUO CONTENUTO**

Mod. ELB98 - Ed. 06/15